



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE SICILIA

Viale Ugo La Malfa, 122 90147 PALERMO
CENTRALINO: 091.680.84.02
Indirizzo Internet: www.lnd.it
E-Mail crLnd.sicilia01@figc.it



STAGIONE SPORTIVA 2014/2015
COMUNICATO UFFICIALE N° 520 TFT 34
DEL 28 APRILE 2015

1. GIUSTIZIA SPORTIVA

DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

DEFERIMENTI

Il Tribunale Federale Territoriale costituito dall'Avv. Roberto Vilardo, Vice Presidente, dal Dott. Pietroantonio Bevilacqua e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti, fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, con l'intervento del Sostituto Procuratore Federale Avv. Giulia Saitta, per delega del Presidente Federale, si è riunito il giorno 28 aprile 2015 ed ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento n°590/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Real Casale (matr. 934290)

Sig. Lombardo Peppino (Presidente all'epoca dei fatti)

N°19 calciatori meglio indicati in dispositivo

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori nella s.s. 2013-2014 (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 23/02/2015 prot. 11.857 Proc.8 pf 14-15, il Presidente Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memoria a difesa.

Il rappresentante del Presidente Federale ha insistito sui motivi di deferimento ed ha concluso chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- Ammenda di € 1.900,00 a carico della società deferita;
- Inibizione per mesi dodici a carico del dirigente deferito;
- Ammonizione con diffida a carico dei tesserati deferiti.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle normative statuali e regionali come sopra indicate oltrech  dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale, applica:

l'ammenda di € 760,00 a carico della A.S.D. Real Casale (matr. 934290);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi sei a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Lombardo Peppino;

l'ammonizione con diffida a carico dei calciatori:

Amato Marco, Caccamisi Kevin Junior, Glorioso Roberto, Leanza Gianfranco, Lembo Federico, Pitingaro Luigi, Basilotta daniele, Buemi Vincenzo, Catanese Giuseppe, Colombo Alberto Rosario, Consales Cristofaro, Costa Nicol , Gagliano Antonino, Marsala salvatore, Mineo Rosario, Tempra pietro, Terrana Rosario, (tesserati ASD Real Casale);
Di Fiore Santo, Glorioso Luca, (oggi tesserati Pol. D. Lascari ed all'epoca dei fatti ASD Real Casale).

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento n°592/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Societ  A.S.D. Zafferana (matr. 931510)

Sig. Barbagallo Ignazio Alfio (Presidente all'epoca dei fatti)

N°5 calciatori meglio indicati in dispositivo

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneit  all'attivit  sportiva dei calciatori nella s.s. 2013-2014 (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanit  e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 23/02/2015 prot. 11.859 Proc.8 pf 14-15, il Presidente Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse ma hanno fatto pervenire memoria a difesa esimenti per il solo calciatore Cali Alberto per il quale   stato depositata copia della richiesta certificazione medica relativa alla s.s. 2013-2014.

Per quanto invece ai calciatori De Lieto Vollaro Domenico, Valastro Giovanni, Casella Alessio, le certificazioni mediche trasmesse indicano data di emissione 04/09/2014 e pertanto si riferiscono alla s.s. 2014-2015.

Infine, per il calciatore Di Renzo Marcello la stessa società deferita dichiara che il predetto *“non ha mai depositato detto certificato”*.

Il rappresentante del Presidente Federale si è rimessa alle decisioni del Tribunale Federale Territoriale per quanto al calciatore Calì Alberto ed ha insistito sui motivi di deferimento per gli altri calciatori concludendo con la richiesta di applicazione delle seguenti sanzioni:

- Ammenda di € 400,00 a carico della società deferita;
- Inibizione per mesi tre a carico del dirigente deferito;
- Ammonizione con diffida a carico dei tesserati deferiti.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle inadempienti parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori De Lieto Vollaro Domenico, Valastro Giovanni, Casella Alessio e Di Renzo Marcello. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle normative statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone il proscioglimento del calciatore Calì Alberto (oggi tesserato A.S.D. Città di Santa Venerina) e applica:

l'ammenda di € 160,00 a carico della A.S.D. Zafferana (matr. 931510);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Barbagallo Ignazio Alfio;

l'ammonizione con diffida a carico dei calciatori:

Casella Alessio, De Lieto Vollaro Domenico, Valastro Giovanni, (tesserati A.S.D. Zafferana);

Di Renzo Marcello (oggi tesserato A.S.D. S.C. Mascalucia ed all'epoca dei fatti A.S.D. Zafferana)

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento n°593/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.C.R.D. Cultura e Società (matr. 935184)

Sig. Giordano Umberto (Presidente all'epoca dei fatti)

N°3 calciatori meglio indicati in dispositivo

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori nella s.s. 2013-2014 (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 23/02/2015 prot. 11.854 Proc.8 pf 14-15, il Presidente Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato

affermando l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse ma hanno fatto pervenire memoria a difesa allegando esimenti certificazioni mediche relative ai calciatori deferiti.

Il rappresentante del Presidente Federale si è rimessa pertanto alle decisioni del Tribunale Federale Territoriale.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone il proscioglimento della A.S.C.R.D. Cultura e Società (matr. 935184), del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Giordano Umberto, dei calciatori:

Bumbolo Salvatore, La Corte Giovanni, Pitarresi Salvatore, (tesserati ASCRD Cultura e Società.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento n°594/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società Pol. D. S.Alessio (matr. 75360)

Sig. Costa Domenico (Presidente all'epoca dei fatti)

N°2 calciatori meglio indicati in dispositivo

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori nella s.s. 2013-2014 (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 23/02/2015 prot. 11.861 Proc.8 pf 14-15, il Presidente Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memoria a difesa.

Il rappresentante del Presidente Federale ha insistito sui motivi di deferimento ed ha concluso chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- Ammenda di € 200,00 a carico della società deferita;
- Inibizione per mesi tre a carico del dirigente deferito;
- Ammonizione con diffida a carico dei tesserati deferiti.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle normative statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale, applica:

l'ammenda di € 80,00 a carico della Pol. D. S.Alessio (matr. 75360);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Costa Domenico;

l'ammonizione con diffida a carico dei calciatori Tamà Riccardo e Vittorio Antonio (tesserati Pol. D. S.Alessio).

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Tribunale Federale Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Publicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 28 aprile 2015

**Il Segretario
Maria Gatto**

**Il Presidente
Ing. Prof. Santino Lo Presti**